

# MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

POLIZZA PNEUMATICI e ASSISTENZA STRADALE

**"SUPERASSISTANCE"**

N. R18RSA1000276

## Condizioni Contrattuali per l'Assicurato

Ultimo aggiornamento:

**febbraio 2026**

---

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

**RISERVATO**

## INDICE

<u>CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO</u>	
GLOSSARIO .....	1 di 12
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione .....	2 di 12
Art. 2 Prestazioni .....	2 di 12
Art. 3 Massimali .....	3 di 12
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Pneumatici / Veicoli non assicurabili.....	3 di 12
Art. 5 Esclusione di compensazioni alternative.....	3 di 12
Art. 6 Esclusioni generali .....	4 di 12
Art. 7 Esclusioni specifiche .....	5 di 12
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 8 Estensione territoriale.....	5 di 12
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 9 Modalità di denuncia del Sinistro – Obblighi in caso di Sinistro .....	5 di 12
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 10 Pagamento del Premio.....	7 di 12
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 11 Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative .....	7 di 12
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 12 Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui.....	7 di 12
Art. 13 Modalità di attivazione della copertura assicurativa .....	8 di 12
Art. 14 Comunicazioni – Elezione di domicilio .....	8 di 12
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio.....	8 di 12
Art. 16 Altre assicurazioni .....	8 di 12
Art. 17 Diritto di surrogazione .....	8 di 12
Art. 18 Cessione dei diritti.....	9 di 12
Art. 19 Prescrizione .....	9 di 12
Art. 20 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione.....	9 di 12
Art. 21 Foro competente.....	9 di 12
Art. 22 Clausola Broker .....	9 di 12
Art. 23 Reclami, Arbitro Assicurativo e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie .....	9 di 12
<u>INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u> .....	11 di 12

## CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

### POLIZZA PNEUMATICI e ASSISTENZA STRADALE "SUPERASSISTANCE" N. R18RSA1000276

#### GLOSSARIO

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione; ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona autorizzata alla guida dello stesso.

**Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA:** MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

**Cliente:** la persona fisica o ditta individuale, residente in Italia, proprietaria del Veicolo che ha ricevuto da parte del Contraente l'omaggio in forma gratuita della copertura assicurativa di cui alla presente Assicurazione a fronte dell'acquisto di almeno due Pneumatici presso un Rivenditore Autorizzato.

**Contraente:** il soggetto, indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, che stipula l'Assicurazione e che sottoscrive l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi.

**Danno Accidentale:** l'evento, accaduto durante la circolazione stradale in seguito - ad esempio - a urto accidentale contro un marciapiede o buca stradale, che provochi allo Pneumatico danni irreparabili che ne rendano necessaria la sostituzione.

**Estero:** tutti i Paesi al di fuori di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**Massimale:** somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

**MAWDY:** il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

**Pneumatico:** pneumatico di marca Goodyear, Cooper o Fulda, appartenente alle categorie autovettura / SUV / trasporto leggero (autocarro di peso massimo inferiore o pari a 35 quintali), ad esclusione dei segmenti trasporto pesante e off road, venduto nuovo da un Rivenditore Autorizzato, installato sul Veicolo ed inserito in copertura assicurativa.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

**Portale:** piattaforma informatica, messa a disposizione dal Contraente al Rivenditore Autorizzato o all'Assicurato, il cui accesso è consentito tramite credenziali.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Rivenditore Autorizzato:** punto vendita aderente alla rete SuperService del Contraente.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

**Veicolo:** autovettura o autocarro di peso massimo inferiore o pari a 35 quintali, intestati al Cliente, con targa italiana ed immatricolati in Italia.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.*

### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

##### Copertura Pneumatici

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato dal danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro allo Pneumatico per Danno Accidentale, provvedendo alla sostituzione dello stesso alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

##### Copertura Assistenza Stradale

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- a) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'Assistenza;
- b) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici;
- c) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

#### Art. 2 – Prestazioni

##### Copertura Pneumatici

In caso di Sinistro per Danno Accidentale allo Pneumatico, l'Assicuratore sosterrà il danno materiale e diretto subito dall'Assicurato sostenendo i costi della sostituzione dello Pneumatico, **a condizione che:**

- a) **al momento del Sinistro la profondità del battistrada residuo dello Pneumatico non sia inferiore a 3 mm;**
- b) **la sostituzione sia effettuata presso un Rivenditore Autorizzato;**
- c) **il nuovo pneumatico abbia stesse caratteristiche (dimensioni, marca, ecc...) dello Pneumatico da sostituire;**
- d) **non siano state sottoscritte altre polizze analoghe e non sia stato pagato alcun indennizzo per lo stesso danno.**

**La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro e Pneumatico, con il limite di numero di Sinistri all'interno del periodo di copertura assicurativa pari al numero di Pneumatici assicurati.**

##### Copertura Assistenza Stradale

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni di Assistenza Stradale di seguito specificate, alle condizioni e con i limiti previsti dall'Assicurazione.

**In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 9 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.**

**L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.**

**La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro e Pneumatico, con il limite di numero di Sinistri all'interno del periodo di copertura assicurativa pari al numero di Pneumatici assicurati.**

#### 2.1) Traino

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Danno Accidentale, non riesca a sostituire lo pneumatico in autonomia sul posto con altro a disposizione o ruotino di scorta così da permettere al Veicolo di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo al Rivenditore Autorizzato più vicino al luogo del Sinistro.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo del traino **entro il Massimale di Euro 122,00 per Sinistro.**

**Restano a carico dell'Assicurato:**

- l'eventuale eccedenza di costo rispetto al Massimale;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

**Art. 3 – Massimali**

Le prestazioni saranno erogate entro i Massimali indicati nell'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato", laddove previsti.

## ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

---

**Art. 4 – Pneumatici / Veicoli non assicurabili****Copertura Pneumatici****Non sono assicurabili:**

- Pneumatici montati su motocicli, ciclomotori, autocarri e veicoli commerciali di peso massimo a pieno carico superiore a 35 quintali, prototipi, veicoli agricoli, macchine da lavoro, autobus, pullman, roulotte, camper e mezzi per trasporto pesante;
- Pneumatici montati su veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, trasporti pubblici, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere);
- Pneumatici montati su veicoli a noleggio;
- Pneumatici montati su veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- Pneumatici montati su veicoli intestati a persone giuridiche;
- pneumatici venduti all'Estero o per il tramite di punto vendita diverso da un Rivenditore Autorizzato.

**Copertura Assistenza Stradale****Non sono assicurabili:**

- tutti i veicoli diversi da autovettura o autocarro di peso massimo a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, a titolo esemplificativo i motocicli, i ciclomotori, gli autocarri e i veicoli commerciali di peso massimo a pieno carico superiore a 35 quintali, i veicoli agricoli, le macchine da lavoro, gli autobus, i pullman, le roulotte, i camper e i mezzi per trasporto pesante;
- i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, trasporti pubblici, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere);
- i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;
- i veicoli a noleggio;
- i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità, ivi compresi i prototipi.

**Art. 5 – Esclusione di compensazioni alternative****Copertura Assistenza Stradale**

Qualora l'Assicurato non usufruisca, totalmente o parzialmente, di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione o usufruisca di servizi corrispondenti alle prestazioni previste dall'Assicurazione senza preventivo contatto e richiesta alla Struttura Organizzativa o comunque non autorizzate da questa, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

## Art. 6 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o grave imprudenza o condotta temeraria;
- c) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- d) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo di massa (ovvero che coinvolga una pluralità di veicoli);
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- f) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- g) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

## Copertura Pneumatici

La copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- h) su Pneumatico con marchio illeggibile;
- i) profondità del battistrada residuo inferiore a 3 mm (misurati nel punto di maggior usura);
- j) danni derivanti da collisione con altri veicoli, foratura, uso di catene antineve, normale usura, difetti meccanici del Veicolo;
- k) errori in serie nella progettazione o nella produzione o montaggio o collaudo dello Pneumatico, nonché danni per i quali siano terzi a doversi assumere, o assumersi, la responsabilità in qualità di produttore, fornitore, appaltatore, in presenza di ordine di riparazione, garanzia, assicurazione o documento di previsione dei costi;
- l) situazioni in cui sia il solo comfort di guida a risultare limitato e non la funzionalità dello pneumatico. Per esempio, perdita graduale di pressione, rumore, vibrazioni o problemi relativi alla tenuta di strada o al telaio;
- m) carichi o rimorchi che risultino superiori al massimo consentito ai sensi delle indicazioni del produttore;
- n) trasferimento dello Pneumatico a veicolo diverso da quello indicato in fase di acquisto degli Pneumatici ed attivazione della copertura assicurativa;
- o) montaggio di Pneumatici non idonei al Veicolo;
- p) prolungato con olii minerali, idrocarburi, solventi, acidi.

Inoltre, non sono coperti dall'Assicurazione:

- q) pneumatici usati, rigenerati o gli pneumatici inclusi nella dotazione originale del Veicolo;
- r) Pneumatici su cui sia stata attivata la copertura assicurativa fuori dai termini o con modalità diverse rispetto a quanto indicato all'art. 13;
- s) cerchioni, spese di smontaggio/montaggio o equilibratura, masserelle di equilibratura, dadi, valvole, regolazione della pressione e gonfiaggio, altri materiali di montaggio e sensori di pressione per pneumatici.

## Copertura Assistenza Stradale

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- t) violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
  - u) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - v) frode o possesso illegale del Veicolo;
  - w) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
  - x) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
  - y) mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei Veicoli e l'assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
  - z) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
  - aa) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
  - bb) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato;
  - cc) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
  - dd) condizioni che non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
  - ee) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
  - ff) rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
  - gg) circostanze eccezionali di entità e gravità tali da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
- Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it).

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

## Art. 7 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate all'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato".

---

## DOVE VALE LA COPERTURA

---

### Art. 8 – Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera per gli eventi che si sono verificati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

---

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

---

### Art. 9 – Modalità di denuncia del Sinistro – Obblighi in caso di Sinistro

#### Copertura Pneumatici

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore mediante segnalazione al Rivenditore Autorizzato, entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, si impegna affinché il Rivenditore autorizzato, nei successivi 30 giorni, tramite il Portale e con le modalità indicate nella "Guida operativa alle Assicurazioni" fornitagli dal Contraente:

- a) apra il Sinistro all'Assicuratore;

b) trasmetta all'Assicuratore le seguenti informazioni:

- nome dell'Assicurato, data della richiesta di rimborso, lettura del contachilometri;
- marchio, modello e targa del Veicolo;
- causa del danno e posizione dello/degli Pneumatico/i danneggiato/i;
- tipo di Pneumatico (in riferimento allo Pneumatico danneggiato);
- quantità Pneumatici sinistrati;

c) tramite l'indirizzo mail [sinistrisuperservice@mawdy.com](mailto:sinistrisuperservice@mawdy.com) inoltra la seguente documentazione:

- Modulo di Denuncia Sinistro compilato e firmato dall'Assicurato e dal Rivenditore Autorizzato;
- foto in formato digitale del Veicolo, degli Pneumatici (comprensivo di spalla, battistrada, fianco e misure) e delle relative targhe ben visibili con evidenza del marchio e attestanti il Danno Accidentale e l'irreparabilità dello Pneumatico;
- scontrino parlante o ordine di lavoro corredato da scontrino riportanti i dati del Veicolo e degli Pneumatici assicurati.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione sopra elencata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Danno Accidentale, evitare di mettere in marcia il Veicolo.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto alla prestazione.

**Il Contraente, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, si impegna affinché il Rivenditore autorizzato consenta all'Assicuratore di ispezionare lo Pneumatico danneggiato entro il 45° giorno dalla data di accadimento del Sinistro e di fornire tutte le informazioni necessarie ad accertare il danno.**

**Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio predisporre un accertamento sulla documentazione trasmessa, e di richiedere ulteriore documentazione, che il Contraente, per il tramite del Rivenditore Autorizzato, sarà tenuto a fornire.**

**La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della relativa liquidazione; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento.**

## **Copertura Assistenza Stradale**

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia  
**800 087 567**  
dall'Estero  
**+39 015 25 59 747**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare:

- numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- numero del certificato di assicurazione;

- indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza;

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

## QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

### Art. 10 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere all'Assicuratore a titolo di Premio.

## QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

### Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative

La copertura assicurativa per ciascun Pneumatico decorre, **previa attivazione della copertura assicurativa con le modalità indicate all'art. 13, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di inserimento e richiamato nel certificato di assicurazione, che corrisponde alla data di acquisto dello Pneumatico, risultante da relativo documento fiscale, presso il Rivenditore Autorizzato**, ed a condizione del pagamento del relativo Premio, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto e sempreché lo Pneumatico sia stato comunicato dal Contraente a MAPFRE ASISTENCIA.

La copertura assicurativa ha durata **pari a:**

- **12 mesi per i Pneumatici di marca Goodyear;**
- **6 mesi per i Pneumatici di marca Cooper o Fulda;**

**e non si rinnoverà alla scadenza.**

La copertura per i singoli Pneumatici assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di:

- a) vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo, perdita di possesso del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo;
- b) esclusione dello Pneumatico dalla copertura.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 12 – Polizza a favore del terzo – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

## Art. 13 – Modalità di attivazione della copertura assicurativa

Il Contraente, per tramite del Rivenditore Autorizzato, al momento della vendita di almeno 2 Pneumatici o al più tardi entro 3 giorni di calendario/72 ore dalla stessa, provvede ad inserire la copertura assicurativa sul Portale registrando i dati dell'Assicurato, dello Pneumatico, del Veicolo e con emissione integrata di documento fiscale.

In alternativa, l'Assicurato, a fronte dell'acquisto di almeno 2 Pneumatici presso un Rivenditore Autorizzato ed entro 3 giorni di calendario, può procedere in autonomia all'attivazione della copertura assicurativa. A tal fine deve:

- a) collegarsi al sito dedicato all'indirizzo [polizze.retesuperservice.it](mailto:polizze.retesuperservice.it);
- b) inserire i dati richiesti;
- c) caricare una copia leggibile del documento fiscale di acquisto degli Pneumatici (es. ricevuta, fattura, ecc...) riportanti le caratteristiche degli stessi e i dati del Rivenditore Autorizzato.

## Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", eventuali comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: [tender@cert.mapfreasistencia.it](mailto:tender@cert.mapfreasistencia.it)

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo [assistenza@mawdy.com](mailto:assistenza@mawdy.com) in caso di richieste relative alla Copertura Assistenza Stradale.

Per richieste di rimborso relative alla copertura Assistenza Stradale, invece, la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo [assistenza@mawdy.com](mailto:assistenza@mawdy.com).

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa o della richiesta di Assistenza.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

## Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

## Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Pneumatico, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

## Art. 17 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Danno Accidentale l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

## **Art. 18 – Cessione dei diritti**

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

## **Art. 19 – Prescrizione**

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione **si prescrivono entro il termine di 2 anni** dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## **Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

## **Art. 21 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

## **Art. 22 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Marsh S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 33 - 20158 Milano (MI), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000055861.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data. Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso. Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

## **Art. 23 – Reclami, Arbitro Assicurativo e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- a) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- b) telefax al numero +39 015 2558156
- c) e-mail all'indirizzo [ufficio.reclami@mawdy.com](mailto:ufficio.reclami@mawdy.com)
- d) PEC all'indirizzo [ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it](mailto:ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it).

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela dei Consumatori – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o sul sito [www.mawdy.it](http://www.mawdy.it) alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos

*de Pensiones*” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);

- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Il Contraente o Assicurato ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (operativo dal 15/01/2026), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Assicuratore o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Potrà anche avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app do messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito [www.mawdy.it](http://www.mawdy.it).

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito [www.mawdy.it](http://www.mawdy.it).

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
<b>Titolare del trattamento</b>	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
<b>Finalità del trattamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo.</li><li>• Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE.</li><li>• Prevenzione ed investigazione delle frodi.</li><li>• Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità.</li><li>• Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE.</li> <li>• Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.</li> </ul>
<b>Legittimazione</b>	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
<b>Periodo di Conservazione</b>	<p><b>Potenziali clienti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mesi</li> </ul> <p><b>Clients</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative.</li> </ul> <p><b>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.</li> </ul>
<b>Destinatari</b>	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
<b>Diritti dell'Interessato</b>	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
<b>Informazioni aggiuntive</b>	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito <a href="http://www.mawdy.it">www.mawdy.it</a> .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito [www.mawdy.it](http://www.mawdy.it).